

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1964

Modifiche alla legge 4 dicembre 1961, n. 1256, relativa alla determinazione delle piante organiche del personale delle Ferrovie dello Stato ed attinenti modifiche allo stato giuridico

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 dicembre 1961, n. 1256, ha modificato lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato — approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 — nel senso che, fra l'altro, ha istituito la qualifica di Controllore viaggiante superiore.

Tale provvedimento legislativo fu proposto dall'onorevole Gefter Wondrich in quanto — come si rileva dalla relazione alla proposta stessa — si rendeva necessario eliminare una grave disparità di trattamento che era stata creata dalla citata legge n. 425.

Quest'ultima, infatti, mentre aveva avvantaggiato la carriera di Capo personale viaggiante istituendo la qualifica di Capo personale superiore, aveva lasciato che quella di Controllore viaggiante si arrestasse alla qualifica di Controllore viaggiante principale.

Grave disparità se si tiene conto che le due carriere avevano avuto sempre un uguale sviluppo e che molti Controllori viaggianti avevano scelto quest'ultima via — pur avendo vinto a suo tempo anche il concorso di Capo personale viaggiante — in quanto la progressione di carriera sarebbe stata identica.

La situazione di disagio, quindi, dei Controllori viaggianti venne riconosciuta dal Parlamento e, a tutela del loro buon diritto, venne approvata la già menzionata legge 4 dicembre 1961, n. 1256.

Senonchè questa stabilì che la decorrenza avrebbe avuto inizio dal 30 giugno 1961, motivo per cui alcuni Controllori viaggianti che — ove lo stato giuridico del 1958 non avesse trascurato la loro categoria avrebbero potuto essere promossi subito alla qualifica di « Superiore » — a quella data erano stati collocati a riposo per limiti di età e non poterono beneficiare di quanto ora riconosceva loro la nuova legge.

Di conseguenza tutti ebbero giustizia meno coloro i quali, per primi, l'avevano invocata.

Considerato per altro che il numero di questi ultimi è alquanto esiguo — in tutto trattasi di circa 12 unità — e che l'aggravio finanziario a carico dello Stato — suppure potrà sussistere — non potrebbe superare la misura di cento o duecentomila lire per la revisione del trattamento di pensione, mi onoro di presentare il seguente disegno di legge suggerito da principi di equità che raccomandando all'approvazione degli onorevoli colleghi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La qualifica di Controllore viaggiante superiore, prevista dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1961, n. 1256, è istituita a decorrere dal 1° maggio 1958.

Art. 2.

Ai Controllori viaggianti principali con anzianità di grado di almeno tre anni, collocati a riposo dopo la data del 1° maggio 1958 e prima del 30 giugno 1961, i quali durante il servizio prestato in tale qualifica abbiano meritevolmente espletato incarichi speciali presso la Direzione generale o presso i Compartimenti ferroviari, propri della istituita qualifica di Controllore viaggiante superiore, viene conferita, con provvedimento del Ministro, tale ultima qualifica a decorrere dalla data di collocamento a riposo.

Le pensioni debbono essere riliquidate a partire da tale data in base alla nuova qualifica facendo salvo il trattamento già goduto qualora esso risulti di importo superiore.